

Assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo misto e con prestazioni rivalutabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Polizza Riservata
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 20 giugno 2026. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale della compagnia.

Il cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino - Telefono +39 02.30511
sito internet: www.intesasanpaoloassicurazioni.com - email PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "compagnia" è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni Uffici Amministrativi Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano; iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2025) il patrimonio netto ammonta a 3.847,22 milioni di euro ed il risultato economico del periodo ammonta a 898,04 milioni di euro.

Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 277%.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Prestazioni assicurative: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Opzioni

RISCATTO PARZIALE: trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del contratto il cliente può richiedere alla compagnia il riscatto parziale del contratto se: l'importo richiesto è almeno di 2.500,00 euro e, a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento è uguale o superiore a 25.000,00 euro. Il cliente può effettuare il riscatto parziale secondo le modalità riportate nella sezione II "Le prestazioni, i rischi e i rendimenti", art.14, pag. 5 delle condizioni di assicurazione.

Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata, la compagnia mette a disposizione del cliente il relativo Regolamento sul sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com nella sezione "Rendimenti e Quotazioni", contenuto anche nelle condizioni di assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il presente contratto non copre i rischi diversi dalla morte dell'assicurato.
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono limiti di copertura.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Premio unico

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico, non frazionabile, non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 1.000.000,00 di euro. È previsto un limite all'importo massimo "attivo" nella Gestione Separata pari a 5.000.000,00 di euro (premio attivo) che può essere per un unico cliente o più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi.

Mezzi di pagamento dei premi: il versamento del premio unico deve essere effettuato a favore della compagnia tramite autorizzazione del cliente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto esclusivamente ai clienti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- Imprese sociali incluse le cooperative sociali;
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Associazioni riconosciute o non riconosciute;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- Enti religiosi;
- Fondazioni bancarie;
- Fondi ed enti previdenziali di carattere privato;
- Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- Associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del cliente.

Costo di gestione trattenuto dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata: il costo di gestione annuo trattenuto dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata è costituito dalla somma di due componenti:

- Componente fissa annua: 1,30%;
- Componente variabile annua: 25% della differenza, se positiva, tra il rendimento annuo lordo della Gestione Separata ed il tasso di riferimento del 2,75%.

La componente variabile è applicata solo se il rendimento annuo lordo della Gestione Separata è superiore al tasso di riferimento del 2,75%. Dettagli sulla rivalutazione sono riportati nella sezione II "Le prestazioni, i rischi e i rendimenti", art. 15, pag. 6 delle condizioni di assicurazione.

Costi di ingresso: costo applicato sul premio unico variabile in funzione della fascia di premio in cui ricade versamento effettuato: fino a 499.999,99 euro: 0,50%; da 500.000,00 euro e oltre: 0,25%.

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dall'intermediario è pari a 39,20% ed è stata calcolata con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, e sul periodo di detenzione raccomandato del prodotto di 7 anni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato alla compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: +39 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate sul sito www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
---------------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al procedimento di Mediazione.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al ricorso all'Arbitro Assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla compagnia. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento e detraibilità fiscale dei premi: il premio unico versato sul contratto non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni e non è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte: la compagnia non applica alcuna imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa, poiché tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa del contraente. Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d'impresa la compagnia applica l'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati.</p> <p>L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% ed il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto.</p>
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/oblio-oncologico.html</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica regressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.